MARINA
CELI
09.07.2024
15:54:43
GMT+02:00

Comune di Padova

TESTO EMENDATO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
ALLEGATO 1 - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 08/07/2024

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 02/04/2015
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 07/11/2016
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 09/07/2018
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 09/09/2019
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 09/12/2019
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 01/03/2021
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

INDICE

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Obiettivi della programmazione

Art. 3 Zonizzazione

Art. 4 Nuove aperture e trasferimenti di esercizi

Art. 5 Circoli

Art. 6 Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette alla programmazione

Art. 7 Attività stagionali

Art. 8 Attività temporanee

Art. 9 Caratteristiche urbanistiche, edilizie ed ambientali per l'attivazione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Art.10 Patente a punti

Art.11 Impatto acustico

Art.12 Orario

Art.13 Aree esterne riservate alla somministrazione di alimenti e bevande

Art.14 Somministrazione e vendita di bevande alcoliche

Art.15 Somministrazione non assistita

Art.16 Assistenza alla clientela

Art. 17 Modalità di presentazione delle istanze, SCIA e comunicazioni relative ad attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 18 Decadenza, sospensione e revoca

Art. 19 Sanzioni

Art. 20 Entrata in vigore e regime transitorio

ALLEGATI: **1 A Planimetria perimetrazione Zone**
1 B Elenco vie superficie somministrazione minima 50 mq
1 C Tabella Schema Violazioni "Patente a Punti" - "Progetto per Padova vivibile"

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le attività di somministrazione di alimenti e bevande, stabilendo i criteri ed i parametri di programmazione e le relative norme procedurali, in attuazione del D. Lgs n. 59 del 26.03.2010 e ss.mm.ii., del D. Lgs n. 147 del 6.08.2012, della Legge Regione Veneto n. 29 del 21.09.2007 e ss.mm.ii, del D.P.R. 160 del 7.09.2010 e ss.mm.ii, della L.241 del 7.08.1990 e ss.mm.ii, del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni in L. 214 del 22.12.2011.

Art. 2 - Obiettivi della programmazione

1. La presente programmazione fa propri gli obiettivi indicati dalla normativa statale di cui all'art. 64 del D. Lgs. n. 59 del 26.03.2010 e ss.mm.ii, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, come integrato e corretto dal D. Lgs. n. 147 del 6.08.2012 e indicati dall'art. 31 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni in L. 214 del 22.12.2011 per la liberalizzazione dell'apertura di nuovi esercizi commerciali, favorendo lo sviluppo e l'innovazione della rete comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in armonia con le altre attività economiche e provvedendo alla tutela dei cittadini e dei consumatori in relazione alla qualità del servizio.
2. La libertà di stabilimento e la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio non è soggetta a divieti o limitazioni salvo quelli legati alla sostenibilità ambientale, compreso l'ambiente urbano, alla sostenibilità sociale e alla viabilità, alla tutela della salute, delle/dei lavora-trici/tori e dei beni culturali.

Art. 3 - Zonizzazione

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente articolo, il territorio comunale è stato ripartito in zone, in base ai principi enunciati nell'art. 31 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni in L. 214 del 22.12.2011, come da allegato 1A del presente regolamento:

ZONA 1 zona soggetta a programmazione con superficie minima di 30 mq.

ZONA 1bis zona soggetta a programmazione con superficie minima di 50 mq.

CENTRO STORICO come da delimitazioni tramite strumenti urbanistici

ZONA 2 tutta la parte restante del territorio comunale.

2. La perimetrazione delle zone è quella risultante nella planimetria, di cui all'Allegato 1 A del presente regolamento.
3. Qualora una via delimiti il perimetro di due diverse zone, entrambi i lati della stessa sono da considerarsi rientranti nella zona con previsioni più restrittive.
4. Qualora un pubblico esercizio abbia accesso da diverse vie, comprese in diverse zone, si ritiene rientrante nella zona con previsioni più restrittive.

Art. 4 - Nuove aperture e trasferimenti di esercizi

1. L'apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande o il loro trasferimento non sono soggetti a parametri numerici o contingenti in tutto il territorio comunale tranne che nella zona 1 e nella zona 1 bis; in tali zone, per la durata del presente regolamento, sono ammessi solo i trasferimenti interni.

2. Le autorizzazioni già rilasciate a seguito di approvazione da parte della Giunta Comunale di progetti gestionali finalizzati alla riqualificazione dell'area non sono trasferibili in unità diversa da quella indicata nel progetto. In caso di cessazione dell'attività, l'autorizzazione si considera decaduta.
3. Negli immobili di proprietà comunale dove viene svolta attività di interesse pubblico e di rilevante interesse culturale e negli immobili di proprietà comunale siti Sotto il Salone, tenuto conto del particolare valore storico- architettonico e culturale del Palazzo della Ragione, sono consentite nuove aperture di attività di somministrazione di alimenti e bevande, in deroga ai limiti e requisiti previsti dai successivi commi e dall' art.9 del presente regolamento. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma non sono trasferibili in altra unità locale.
4. All'interno della zona 1 e della zona 1 bis è vietata l'installazione di distributori auto matici per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande in locali prevalentemente destinati a tale attività o all'uopo attrezzati, a meno che la stessa non avvenga a seguito di trasferimento di attività già esistente all'interno della singola zona.
5. E' comunque vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.
6. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate da associazioni o circoli, che presentano le caratteristiche ed i requisiti di cui all'art. 2, comma 5, Legge Regione Veneto n. 29 del 21.09.2007 e ss.mm.ii, soggiacciono alle limitazioni previste dal comma 1 del presente articolo.
7. E' consentita la coesistenza di due o più attività di somministrazione di alimenti e bevande nel medesimo ambito spaziale, salva la necessità di provvedere alla presentazione di due o più titoli abilitativi distinti e rispettando i limiti dimensionali e i requisiti prescritti dalla normativa di riferimento e dal presente regolamento per ciascuna attività.
8. E' consentita la coesistenza di due o più tipologie di attività economiche nel medesimo ambito spaziale, quali il commercio al dettaglio in esercizio di vicinato e l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salva la necessità di provvedere alla presentazione di due titoli abilitativi distinti e rispettando i limiti dimensionali prescritti per l'attività di vendita dall'art. 4, comma 1, lettera d) del D.lgs. n.114 del 31/03/1998 e ss.mm.ii.

Art. 5 – Circoli

1. Le associazioni e i circoli privati, per poter svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore delle/dei rispettive/i associate/i presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, devono osservare le prescrizioni del presente Regolamento ad essi applicabili, con particolare riferimento all'art. 11.
2. Dovrà essere garantito il rispetto dei parametri richiesti dalla L. n. 13 del 9.1.1989 e ss.mm.ii. e dal Decreto del Ministero LL.PP. 14.6.1989 n. 236 per l'eliminazione delle barriere architettoniche, in particolare per quanto riguarda l'accesso al circolo e la fruibilità dei servizi igienici, di cui almeno uno dovrà essere attrezzato per le persone con disabilità.
3. Dovrà essere osservata la normativa in materia di sorvegliabilità prevista dal Decreto del Ministero Interno n. 564 del 17.12.1992.
4. Qualora, a seguito di verifiche degli organi competenti, il circolo o l'associazione risultino aver perso la natura di ente non commerciale, come definita dal combinato disposto degli artt. 148-149-150 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, anche per essere ripetutamente incorsi nelle fattispecie di cui all'art. 2, comma 5, della L.R.V. n. 29 del 21.9.2007 e ss.mm.ii., per esercitare l'attività di somministrazione dovranno dotarsi del titolo abilitativo di cui agli artt. 8 e 8 bis della L.R.V. n. 29/2007 e ss.mm.ii, soggetta alla valutazione di cui al precedente articolo.
5. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia/urbanistica, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo Settore,

igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico nonché in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
6. L'accertamento in corso di esercizio della carenza dei requisiti di cui al precedente comma comporta la sospensione dell'attività di somministrazione fino al ripristino delle condizioni di esercizio; nel caso di mancato adeguamento entro il termine indicato, con apposito provvedimento, si procederà alla rimozione degli effetti della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).

Art. 6 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette alla programmazione

1. L'apertura di attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentita in deroga ai parametri di programmazione ed è soggetta a SCIA, qualora esercitata :
   - al domicilio del consumatore
   - nei locali dove è prevalente l'attività di intrattenimento e svago (quali discoteche, sale giochi, a titolo esemplificativo) per i quali sia stata rilasciata la licenza prevista dal regio decreto 18/06/1931, n. 773 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sempreché la superficie utilizzata per l'intrattenimento sia pari ad almeno tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi igienici. Il retro bancone è da considerarsi superficie di somministrazione;
   - nei complessi sportivi o ricreativi, quali impianti sportivi, piscine, oratori, biblioteche, musei, parchi, a titolo esemplificativo ;
   - nelle strutture sanitarie quali ospedali, case di riposo, a titolo esemplificativo.;
   - nelle stazioni di mezzi di trasporto pubblico;
   - nei mercati all'ingrosso, strutture fieristiche, a titolo esemplificativo ;
   - in scuole, mense, spacci, a titolo esemplificativo;
2. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vincolato al collegamento logistico funzionale con l'attività principale rispetto alla quale deve essere accessorio; non è pertanto trasferibile in altra sede se non congiuntamente all'attività principale e deve rispettare gli orari di funzionamento della medesima.

Art. 7 - Attività stagionali

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata in forma stagionale è soggetta ad autorizzazione se è realizzata in zona 1 e in zona 1 bis, e alla presentazione di SCIA se realizzata in zona 2.
2. Qualora le attività di cui al comma 1 siano inserite all'interno di manifestazioni in area pubblica, dovrà essere preliminarmente riconosciuto, con apposito atto dell'Amministrazione Comunale, l'interesse pubblico previa presentazione di un progetto dettagliato, indipendentemente dalla zona.
3. Le attività stagionali possono essere svolte per uno o più periodi complessivamente non inferiori a novanta giorni e non superiori a duecentosettanta per ciascun anno solare.

Art. 8 - Attività temporanee

1. In occasione di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, a scopo benefico o politico, tradizionali e culturali e di altri eventi straordinari organizzati da soggetti pubblici o privati, di seguito manifestazioni, su area pubblica o privata, può essere svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande della durata massima di 30 giorni, previa presentazione di SCIA da parte della/del organizza-trice/tore della manifestazione.
2. L'attività di somministrazione temporanea è valida soltanto per il periodo effettivo di svolgimento della manifestazione e non può essere effettuata dallo stesso soggetto per più di tre volte all'anno.

3. Qualora la manifestazione si svolga in area pubblica deve essere preliminarmente riconosciuto l'interesse pubblico con apposito atto dell'Amministrazione Comunale, previa presentazione di un progetto dettagliato.
4. La SCIA per vendita/somministrazione temporanea in area pubblica è il titolo idoneo per l'esercizio dell'attività da parte delle ditte iscritte al Registro delle Imprese, in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni. Non è richiesta l'iscrizione al Registro delle Imprese quando l'attività temporanea viene svolta da un'associazione in forma accessoria rispetto alla finalità associativa (ad esempio di carattere sociale, culturale o sportivo).
5. All'interno della zona 1 e della zona 1 bis è vietata la somministrazione temporanea in area privata, indipendentemente dalla destinazione d'uso dei locali.
6. L'attività di somministrazione temporanea è sempre consentita nell'ambito di sagre, fiere, manifestazioni religiose e benefico-politiche.
7. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nell'ambito di una manifestazione temporanea, deve essere esercitata da soggetti in possesso dei requisiti morali, previsti dall'art. 71 del D. Lgs. n. 59 del 26.11.2010, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza afferenti ai locali e alle superfici aperte al pubblico, attrezzati per il consumo sul posto.
8. Nell'ambito dell'attività temporanea è consentita la somministrazione di bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, salvo ulteriori limitazioni.

Art. 9 - Caratteristiche urbanistiche, edilizie ed ambientali per l'attivazione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Per rendere concreto il perseguimento del fondamentale obiettivo della sostenibilità ambientale, ogni nuovo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande anche in forma stagionale, che viene attivato sul territorio comunale, deve possedere, oltre alle prescrizioni contenute nel Regolamento Edilizio, le seguenti caratteristiche:

- gli esercizi ubicati all'interno del centro storico devono avere una superficie interna di somministrazione di alimenti e bevande minima di mq. 30 ad eccezione di quelli siti nelle vie del centro storico indicate nell'allegato 1B al presente regolamento, che devono avere una superficie interna minima di somministrazione di alimenti e bevande di mq. 50;
- nel calcolo della superficie di somministrazione non si considerano ricomprese l'area oggetto di concessione di suolo pubblico e l'area autorizzata in via stagionale nei limiti massimi di cui all'art. 12 della L.R.V. n. 29/2007e ss.mm.ii;
- i locali nei quali è prevalente l'intrattenimento e gli esercizi di somministrazione ubicati all'esterno del centro storico, che abbiano una superficie fruibile dal pubblico superiore a 500 mq., devono presentare la documentazione relativa all'impatto sulla viabilità dell'area interessata all'intervento, la valutazione del traffico indotto dalla nuova attività e la valutazione della capacità del suo assorbimento.

Dovranno, inoltre, essere garantiti:

- il rispetto dei parametri previsti dalla L. n. 13 del 9.1.1989 e dal Decreto del Ministero LL. PP. n. 236 del 14.6.1989 per l'eliminazione delle barriere architettoniche, in particolare per quanto riguarda l'accesso e la fruibilità dei servizi igienici, tra i quali almeno uno dovrà essere attrezzato per le/i disabili;
- il rispetto dei parametri previsti dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 564 del 17.12.1992 in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande.

2 Tali prescrizioni, oltre che in caso di nuova apertura, valgono anche in caso di trasferimento dell'esercizio sia nella medesima che in diversa zona.
3. Ai fini del presente articolo, per "superficie di somministrazione" si intende l'area alla quale ha accesso il pubblico destinata alla vendita per il consumo sul posto degli alimenti e

delle bevande, occupata dalle attrezzature di somministrazione per il servizio alla/al cliente. Non sono da considerarsi come area di somministrazione il retro bancone, i servizi igienici sia per il pubblico che per il personale e i locali di qualunque natura nei quali non sia normalmente consentito l'accesso al pubblico, quali ad esempio: la cucina, i magazzini, i depositi, gli uffici ed i guardaroba.
4. Ai fini del presente articolo, per "superficie fruibile" si intende lo spazio in qualunque modo destinato alla clientela, comprensivo dell'area di somministrazione, inclusa l'area retro-bancone (solo se trattasi di locali di pubblico spettacolo), l'area destinata ad intrattenimento, l'area nella quale sono allocati apparecchi da gioco. La superficie fruibile in locali destinati esclusivamente alla somministrazione di alimenti e bevande coincide con la superficie di somministrazione.
5. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza, nonché di destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
6. L'accertamento in corso di esercizio della carenza dei requisiti, di cui al precedente comma, comporta la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di esercizio; nel caso di mancato adeguamento entro il termine indicato con apposito provvedimento, si procederà alla rimozione degli effetti della SCIA o alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 10 – Patente a punti

1. Al fine di favorire la libertà di iniziativa economica, tutelando al contempo la sostenibilità ambientale e sociale, si applica il disciplinare denominato "Progetto per Padova vivibile", allegato 1 C al presente regolamento, e che si intende applicabile alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche accessorie, ubicate in centro storico. Il citato disciplinare, si applica, altresì, agli esercizi commerciali/artigianali del settore alimentare, che per tipologia di servizio comportino l'insorgere di problematiche di disturbo e/o degrado, ubicati in centro storico.
2. Il citato disciplinare regola il sistema della "patente a punti".
3. Analogamente a quanto previsto per la patente di guida, la patente a punti prevede una base di partenza pari a 20 punti assegnati alla singola attività.
4. Qualora siano accertate contemporaneamente più violazioni, possono essere decurtati un massimo di 15 punti.
5. L'assenza di violazioni accertate nell'arco di 365 giorni produrrà un accredito di cinque punti fino al raggiungimento massimo di 30 punti; ai fini del calcolo, non saranno considerati periodi inferiori all'anno.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di individuare misure premiali in favore delle/dei titolari che abbiano raggiunto tale massimo punteggio.
7. Le violazioni individuate nel citato disciplinare comportano l'applicazione della sanzione con le seguenti modalità:
   - L'accertamento della prima violazione comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria;
   - L'accertamento della seconda violazione della medesima fattispecie, commessa entro 365 giorni dalla prima, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria, la decurtazione dei punti e l'adozione delle misure previste nella relativa tabella (allegato 1C), dimezzando il numero di giorni previsti nella relativa tabella;
   - L'accertamento della terza violazione della medesima fattispecie, commessa entro i 365 giorni dalla prima, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria, la decurtazione dei punti e l'adozione delle misure previste nella relativa tabella. Qualora il presente Regolamento preveda la misura della sospensione della concessione di suolo pubblico e la durata di tale misura si protragga oltre la scadenza della concessione in atto, nel provvedimento successivo di rilascio della concessione di suolo pubblico sarà applicato il residuo periodo di sospensione, a partire dal primo giorno di validità della concessione;

- Dall'accertamento della quarta violazione in poi, della medesima fattispecie, viene applicata la sanzione pecuniaria prevista, la decurtazione dei punti e l'adozione delle misure indicate nella relativa tabella.

8. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande indicate al comma 1 ed ubicate fuori dal centro storico, possono facoltativamente aderire al progetto.

Art. 11 – Impatto acustico

1. Al fine di garantire il diritto alla quiete della cittadinanza , ogni attività di somministrazione di alimenti e bevande deve rispettare il vigente regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose. Le attività musicali svolte da esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di parchi pubblici devono rispettare le prescrizioni contenute nel provvedimento concessorio del parco e/o in altri provvedimenti del settore comunale competente.

2. La/L'esercente, in occasione dell'avvio dell'attività, ha l'obbligo di trasmettere al SUAP le dichiarazioni in materia di inquinamento acustico.

3. L'attività musicale deve essere svolta con le strumentazioni e le modalità specificate nella documentazione previsionale di impatto acustico, di cui la/l'esercente deve essere in possesso.
4. L'attività musicale deve essere effettuata in modo tale da evitare che rumori e suoni siano percepibili all'esterno dalle ore 22.00 alle ore 6.00.
5. Dalle ore 24,00, all'interno dell'esercizio, è consentita esclusivamente la diffusione di musica di sottofondo, che consenta la normale conversazione con struttura di frequenza povera di bassi.
6. Nelle aree all'aperto, private di pertinenza di pubblici esercizi (ad esclusione dei locali di pubblico spettacolo) o concesse ad uso plateatico, ricomprese nel centro storico, è consentita esclusivamente l'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali non amplificati, nel rispetto di quanto previsto in materia di inquinamento acustico e di pubblica sicurezza.
7 I piccoli intrattenimenti musicali, di cui al comma 6, devono essere svolti nei limiti previsti dal regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose e devono terminare entro le ore 24.00.

8. La violazione delle disposizioni contenute nei commi 3-4-6-7 del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 350,00 e la decurtazione di 5 punti, la sospensione dell'utilizzo delle sorgenti sonore per 30 giorni e la sospensione OSAP per 30 giorni o, in mancanza di concessione OSAP, la riduzione dell'orario di apertura di 2 ore per giorni 30; l'orario di apertura ridotto dell'attività non potrà comunque protrarsi oltre le ore 22.00.

9. La violazione delle disposizioni contenute nel comma 5 del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 500,00, la decurtazione di 5 punti, la sospensione dell'utilizzo delle sorgenti sonore per 30 giorni e la sospensione OSAP per 30 giorni o, in mancanza di concessione OSAP, la riduzione dell'orario di apertura di 2 ore per giorni 30; l'orario di apertura ridotto dell'attività non potrà comunque protrarsi oltre le ore 22.00.

Art. 12 – Orario

1.Gli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dei distributori automatici del settore alimentare sono stabiliti con apposita ordinanza. Possono essere disposte limitazioni degli orari per esigenze pubbliche, ai sensi dell'art. 20 della L.R.V. n. 29 del 21.9.2007 e ss.mm.ii., al fine di garantire le finalità indicate all'ultimo comma dell'art. 2 del presente Regolamento.
2. Per chiusura dell'esercizio si intende la cessazione di ogni attività di somministrazione alla clientela, il conseguente allontanamento della clientela presente e la chiusura delle porte di accesso, ferma restando la possibilità di effettuare le operazioni di pulizia e quelle per la chiusura dell'attività.
3. Le/I titolari degli esercizi hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al SUAP l'orario adottato, che può anche essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura.
4. Il mancato rispetto dell'orario di chiusura, comunicato al SUAP o determinato con apposito provvedimento, comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art.32 della L.R.V. n. 29 del 21.9.2007, ss.mm.ii, la decurtazione di 7 punti e la sospensione OSAP per giorni 10 o, in mancanza di concessione OSAP, la riduzione dell'orario di apertura di 2 ore per giorni 10; l'orario di apertura ridotto dell'attività non potrà comunque protrarsi oltre le ore 22.00.
5. Il mancato sgombero dei locali all'orario di chiusura comporta la violazione dell'art.186 del Regio decreto 06/05/1940, n. 635, Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e l'applicazione della sanzione prevista dall'art.221 bis, comma 2, del Regio decreto 18/06/1931, n. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nonchè la decurtazione di 5 punti e la sospensione OSAP per giorni 10 o, in mancanza di concessione OSAP, la riduzione dell'orario di apertura di 2 ore per giorni 10; l'orario di apertura ridotto dell'attività non potrà comunque protrarsi oltre le ore 22.00.

Art. 13 - Aree esterne riservate alla somministrazione di alimenti e bevande

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande in area esterna privata, funzionalmente collegata dall'interno, deve essere svolta previa presentazione di SCIA di ampliamento di superficie.
2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica o privata aperta al pubblico transito è soggetta a concessione temporanea di suolo pubblico rilasciata dal Comune.
3. La durata massima delle concessioni è di anni cinque a decorrere dalla data di rilascio, con scadenza al 31 Dicembre del quinto anno. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di prevedere periodi di durata inferiori e/o di revocare la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutamento della situazione di fatto, nonché per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, oltre che disporre la decadenza della concessione per morosità rispetto a tributi/canoni comunali.
4.Le concessioni rilasciate per occupazioni in Piazza dei Frutti, Piazza dei Signori e Piazza delle Erbe hanno scadenza al 31 Dicembre dell'anno di rilascio. Per determinate aree interessate da più occupazioni la Giunta Comunale può definire l' estensione, la modalità e le tipologie di occupazione nell'interesse di coniugare l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande con la salvaguardia dei valori storici e artistici della città di Padova, nonché la fruibilità degli spazi pubblici.
5. Il rilascio della concessione e l'ampliamento della superficie occupabile sono subordinati alla verifica di eventuali morosità inerenti a tributi o canoni comunali, a tal fine rileva il debito di importo complessivamente non inferiore a 500 euro, anche con riferimento al pagamento dei tributi/canoni comunali dovuti per l'esercizio dell'attività. Per tributi/canoni comunali si intendono sia quelli applicati dal Comune che quelli affidati dal

Comune in appalto o in concessione ad altri Enti, ad esclusione delle addizionali comunali. L' irregolarità del pagamento dei tributi/canoni comunali si verifica quando il soggetto istante ha un debito accertato mediante avviso di accertamento esecutivo e/o intimazione di pagamento divenuti definitivi con termine assegnato per adempiere scaduto, compresa la fase della riscossione coattiva; nel caso di attività svolta da ditta individuale la verifica di regolarità del pagamento è effettuata relativamente alla posizione dell'attività di impresa; nel caso invece di attività svolta da una società la regolarità viene verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante. I soggetti non in regola con il pagamento di tributi/canoni comunali devono procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle entrate o dalle norme disciplinanti i singoli tributi/canoni comunali.

6. Il rilascio della concessione di suolo pubblico è subordinato alla dotazione di servizi igienici all'interno del pubblico esercizio, secondo le disposizioni del regolamento edilizio.

7. Le occupazioni in aree private aperte al pubblico transito necessitano del preventivo consenso scritto della/del proprietaria/o amministra-trice/tore.

8. L'area pubblica o l'area privata aperta al pubblico transito possono essere concesse, in via sequenziale, nel caso in cui l'area non sia concedibile o sia già stata concessa, secondo il seguente ordine:

- nell'area antistante all'attività di somministrazione di alimenti e bevande:
- in un'area prospiciente l'esercizio anche se separata da un marciapiede o da una sede stradale lì dove è garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza stradale;
- in un'area, anche verde, adiacente o nei pressi dell'attività, seppur direttamente riconducibile al pubblico esercizio, previa valutazione sull'eventuale compromissione dell'affaccio sulla pubblica via da parte di altre attività commerciali;
- su stalli di sosta, ad esclusione di spazi riservati a specifiche categorie di utenti/veicoli a seguito di valutazione sull'effettiva richiesta di parcheggio in zona.

9. Agli esercizi siti nelle strade laterali che si affacciano nelle piazze delle Erbe, dei Frutti, dei Signori e in piazza Capitaniato può essere concessa un'area fino ad una distanza massima di 25 mt dall'ingresso principale dell'esercizio; agli stessi esercizi può essere consentita un'occupazione nell'ambito della piazza limitrofa, fino ad una distanza massima di 50 mt. dall'ingresso principale dell'esercizio, purché non riferita al piano rialzato della piazza stessa.

10. Nel caso in cui vengano presentate più istanze per l'occupazione di una stessa area pubblica, non ancora concessa, l'Amministrazione comunale può determinare il contenuto del provvedimento finale, previ accordi con le/gli interessate/i o comunque comparando l'interesse pubblico con quello dei soggetti privati, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) vicinanza degli esercizi rispetto all'area richiesta;

b) precedente maggior periodo di esercizio dell'attività commerciale;

c) ogni altro elemento ritenuto utile (ad es. evitare confusione nella clientela).

11. L'occupazione concessa non può comunque superare il doppio della superficie di somministrazione del locale così come risultante dal titolo abilitativo o dalla documentazione agli atti del Settore Suap e Attività Economiche.

12. Le istanze di rilascio o ampliamento della superficie di concessione sono valutate dagli enti e settori tecnici competenti in materia e l'atto concessorio viene rilasciato una volta acquisiti i relativi pareri, tenendo conto, per quanto concerne le occupazioni in centro storico, anche dell'autorizzazione di competenza della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e paesaggio per l'Area metropolitana di Venezia e per le province di Belluno, Padova e Treviso o dei criteri tecnici con essa definiti con apposito Accordo. In caso di subingresso in un'attività, già in possesso di concessione, la procedura di subentro nella concessione senza modifiche è soggetta a SCIA da presentare contestualmente alla comunicazione di subingresso nell'attività. Il subentro nella concessione è, altresì, subordinato alla verifica della regolarità del pagamento di morosità comunali tra cui i tributi/canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione, eventualmente anche ad opera della/del subentrante.

13. L'occupazione dell'area deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, del Codice della Strada e senza pregiudizio per la quiete e la sicurezza pubblica.

14. L'area concessa deve essere mantenuta costantemente pulita e dotata di contenitori per i rifiuti in misura e numero adeguati alle dimensioni del locale e all'affluenza della clientela.
15. Il competente ufficio, con provvedimento motivato, può modificare o sospendere in qualsiasi momento la concessione rilasciata, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenute variazioni del contesto ambientale o per motivi di interesse pubblico.
16. La superficie esterna autorizzata deve essere utilizzata soltanto ai fini del consumo di alimenti e bevande e per lo svolgimento di piccoli intrattenimenti musicali di cui all'art 11, comma 6, del presente regolamento.
17. In centro storico a tutela del decoro estetico di un ambito di particolare interesse storico e artistico, gli arredi destinati alle aree esterne devono essere conformi alle tipologie individuate nel Regolamento per l'arredo urbano e il decoro della città di Padova .
18. Al di fuori degli orari indicati nella concessione di suolo pubblico, gli arredi devono essere rimossi. In centro storico è vietato accatastare gli arredi all'interno dell'area concessa, anche in orario ricompreso nel provvedimento concessorio.
19. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al vigente Regolamento comunale per il canone unico patrimoniale.
20. All'esterno degli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande è vietato allestire soglie, gradini e vetrine e ogni altro manufatto al fine di agevolare la seduta delle/dei clienti.
21 La violazione delle disposizioni contenute nei commi 14, 18 e 20 del presente articolo, la cui sanzione amministrativa non sia già prevista dal Codice della Strada, comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 250,00, la decurtazione di 3 punti e la sospensione OSAP per giorni 7 o, in mancanza di concessione OSAP, la riduzione dell'orario di apertura di 2 ore per giorni 7; l'orario di apertura ridotto dell'attività non potrà comunque protrarsi oltre le ore 22.00.
22. Ferme restando ulteriori previsioni normative e/o regolamentari, l'occupazione abusiva o l'inosservanza delle prescrizioni della concessione comporta la sanzione prevista dal Codice della Strada, la decurtazione di 7 punti e la sospensione della concessione OSAP per gg 6 o, in mancanza di concessione OSAP, la riduzione dell'orario di apertura dell' attività per 2 ore per giorni 6; l'orario di apertura ridotto dell'attività non potrà comunque protrarsi oltre le ore 22.00.
23. Le misure accessorie indicate al comma precedente, ad esclusione della decurtazione dei punti, si applicano anche in caso di occupazione abusiva o inosservanza delle prescrizioni della concessione di suolo pubblico fuori dal centro storico, tenuto conto del sistema graduale disciplinato dall'art.10, 7° comma del presente regolamento.

Art. 14 – Somministrazione e vendita di bevande alcoliche

1. La somministrazione e la vendita di bevande alcoliche devono essere svolte nel rispetto delle normative vigenti.
2. E' vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche in bottiglie di vetro aperte e pronte al consumo. La violazione del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250,00, la decurtazione di 10 punti e la sospensione della concessione OSAP per 10 gg o, in mancanza di concessione OSAP, la riduzione dell'orario di 2 ore per giorni 10, l'orario ridotto dell'attività non potrà comunque protrarsi oltre le ore 22.00.
3. Sono vietati:
   a) la pubblicizzazione e le offerte di bevande alcoliche che, attraverso vendite promozionali, inducano il consumo reiterato di alcolici (es. somministrazione di "shot" - porzioni ridotte di bevande alcoliche, che ne incoraggiano il consumo ulteriore);
   b) iniziative finalizzate al consumo di alcol condivise tra diversi locali, quali i c.d. "alcool tour" turistici.
   La violazione alle disposizioni contenute nel presente comma comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00, la decurtazione di 15 punti e la

sospensione della concessione OSAP per 30 gg o, in mancanza di concessione OSAP, la riduzione dell'orario di 2 ore per giorni 30, l'orario ridotto dell'attività non potrà comunque protrarsi oltre le ore 22.00.

4. E' vietato somministrare alcolici a persona in manifesto stato di ebbrezza. La violazione del presente comma comporta l'applicazione della sanzione prevista dalla normativa vigente, la decurtazione di 15 punti e la sospensione della concessione OSAP per 30 gg o, in mancanza di concessione OSAP, la riduzione dell'orario di 2 ore per giorni 30, l'orario ridotto dell'attività non potrà comunque protrarsi oltre le ore 22.00.
5. E' vietata la vendita per asporto, somministrazione o cessione a qualsiasi titolo di bevande contenenti sostanze alcoliche anche in quantità limitata, a persone di età inferiore ad anni 18. La violazione del presente comma comporta l'applicazione della sanzione prevista dalla normativa vigente e la decurtazione di 15 punti.
6. Sono vietate la somministrazione o cessione a qualsiasi titolo, per conto ed in favore delle/ dei minori di anni 18, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai fini della loro consumazione o della mera detenzione.
7. La violazione del precedente comma comporta l'applicazione della sanzione prevista dalla normativa vigente e la decurtazione di 15 punti**.**

Art. 15 - Somministrazione non assistita

1. La somministrazione non assistita è consentita agli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari, alle attività di panificazione e alle gelaterie artigianali, secondo le disposizioni dell'art.10 della LRV n. 29 del 21.9.2007. e ss.mm.ii..
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione non assistita di alimenti e bevande è necessario il possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. n. 59 del 26.11.2010 e ss.mm.ii..
3. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'art.10 della L.R.V. n. 29 del 21.9.2007 e ss.mm.ii comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 32, 1 comma, della L.R.V. n. 29 del 21.9.2007, e ss.mm.ii la decurtazione di 10 punti e la riduzione dell'orario di apertura di 2 ore per giorni 30; l'orario di apertura ridotto dell'attività non potrà comunque protrarsi oltre le ore 22.00.

Art. 16 – Assistenza alla clientela

1. In caso di assembramenti di clienti all'esterno del locale e/o problematiche di disturbo, ciascun esercizio deve individuare, a decorrere dalle ore 21.00, personale addetto all'assistenza alla clientela che deve essere identificabile (ad es., munito di casacca rifrangente). Per "assembramento" si intende la presenza contemporanea sul posto di più persone, che nelle circostanze specifiche di tempo e luogo costituiscano disturbo alle regole di civile convivenza.
2. Il servizio deve essere garantito anche oltre l'orario di chiusura al fine di evitare stazionamenti molesti, provvedendo eventualmente a segnalare particolari criticità alla Polizia Locale o alle Forze dell'Ordine, laddove la situazione, controllata preventivamente con le modalità di seguito descritte, non cessi o rischi di degenerare in situazioni di pericolo.
3. Le funzioni di "addetto all'assistenza della clientela" possono essere svolte da personale incaricato dall'esercente o dall'esercente stesso, purchè sia garantito un adeguato servizio.
4. L'esercente è tenuta/o a fornire a tale personale le necessarie direttive in ordine ai compiti da svolgere, con particolare riguardo all'area esterna, ove l'esercente stesso ha minore raggio di sorveglianza.
5. Il servizio di assistenza può essere svolto anche in forma associata con altri esercizi limitrofi, garantendone comunque l'adeguatezza in relazione all'afflusso di clienti.
6. Il personale addetto all'assistenza è chiamato a svolgere funzioni di indirizzo, osservazione e sensibilizzazione della clientela, in particolare dovrà:

a) invitare le/gli avventrici /ori a rispettare le regole della civile convivenza al fine di evitare schiamazzi, assembramenti, intralcio alla circolazione sia veicolare che pedonale e lordura in genere;
b) segnalare alla/all'esercente e/o al personale addetto alla somministrazione persone in evidente stato di ebbrezza o apparentemente minore di età, affinchè possa essere rifiutata la somministrazione di bevande alcoliche secondo la normativa vigente;
c) sorvegliare sul corretto deposito dei rifiuti negli appositi contenitori e provvedere alla pulizia dell'area limitrofa all'esercizio;
d) segnalare particolari criticità alla Polizia Locale riscontrate a seguito dell'attività di osservazione.

7. Il servizio di assistenza alla clientela, all'esterno del locale, deve essere sospeso in caso di assenza di assembramenti di persone.
8. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 350,00, la decurtazione di 10 punti e la sospensione della concessione OSAP per 30 gg o, in mancanza di concessione OSAP, la riduzione dell'orario apertura di 2 ore per giorni 30. L'orario di apertura ridotto dell'attività non potrà comunque protrarsi oltre le ore 22.00.

Art. 17 - Modalità di presentazione delle istanze, SCIA e comunicazioni relative ad attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Le istanze, SCIA e comunicazioni relative ad attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere inoltrate esclusivamente in via telematica al SUAP, Sportello Unico delle Attività Produttive.

Art. 18 - Decadenza, sospensione e revoca

L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono quando:

a) la/il titolare non risulta più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2 del D.lgs.59 del 26.11.2010 e ss.mm.ii ;
b) la/il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a dodici mesi, anche nel caso di uno o più subingressi consecutivi e/o trasferimenti di sede;
c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Interno n.564 del 17.12.1992 in materia di sorvegliabilità, la/il titolare può essere espressamente diffidato dall'Amministrazione Competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;
d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora la/il titolare, non attivi i l'esercizio entro 180 (centottanta) giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata almeno 30 giorni prima della scadenza del termine previsto;

2 Nel caso di violazione delle prescrizioni in materia di sorvegliabilità dei locali e di tutela dall'inquinamento acustico, il Comune provvede a sospendere l'attività autorizzata ai sensi dell'art. 8 della L R V. n. 29 del 21.9.2007 e ss.mm.ii. o l'attività esercitata in base al titolo abilitativo di cui agli artt.8 bis e 9 della medesima Legge regionale per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni. Entro tale termine la/il titolare riprende l'attività, una volta ripristinati i requisiti mancanti.

3 Quando la/il titolare dell'esercizio non osserva i provvedimenti di sospensione o non ripristina i requisiti mancanti nei termini previsti, il Comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art.8 della L R V. n. 29 del 21.9.2007 e ss.mm.ii o del titolo abilitativo di cui agli artt.8 bis e 9 della medesima Legge regionale e ss.mm.ii..

Art. 19 - Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento che non siano già previste da specifiche leggi di settore, comporta, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e della L. 24/11/ 1981, n. 689 e ss. mm.ii., l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, quale pagamento in misura ridotta, così come indicata per ciascuna violazione.
2. L'accertata inottemperanza al provvedimento di sospensione della concessione di suolo pubblico prevista dal sistema della "patente a punti" comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a euro 500,00 e la decurtazione di 10 punti
3. L'accertata inottemperanza al provvedimento di limitazione dell'orario, prevista dal sistema della "patente a punti", comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a euro 500,00 e la decurtazione di 10 punti.
4. La perdita totale del punteggio iniziale comporta la sospensione dell'attività per un periodo pari a 15 giorni. In caso di inottemperanza al provvedimento che dispone la sospensione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 500,00. Al termine del periodo di sospensione sono assegnati quale nuova base di partenza 10 punti e, qualora non siano commesse altre violazioni, saranno assegnati ulteriori 10 punti decorso un anno dal termine del periodo di sospensione dell'attività.
5. Nel caso siano accertate almeno 2 (due) violazioni per attività abusiva di somministrazione di alimenti e bevande presso attività di vendita e/o artigianali, sarà disposta la sospensione da 7 a 30 giorni dell'attività di vendita e/o dell'attività artigianale.
6. Nel caso di inottemperanza al provvedimento di sospensione dell'attività di cui al comma precedente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500,00 euro, quale pagamento in misura ridotta.

Art. 20 – Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, da eseguirsi ad intervenuta esecutività della delibera consiliare che le approva.
2. I procedimenti per il trasferimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle vie di cui all'elenco allegato al presente regolamento, avviati prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte al presente regolamento, saranno conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle relative istanze.